

# PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE

## IL TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

Così composto:

Dott. Piero F. Calabrò	Presidente
Dott. Mario Fraticelli	Componente
Dott. Pietro Grasso	Componente
Dott. Claudio Castelli	Componente
Dott. Riccardo Atanasio	Componente
Dott. Nicola Proto	Componente
Dott. Piero Spanò	Componente
Dott. Filippo Di Benedetto	Componente
Dott. Marco Lualdi	Componente
Dott. Ciro Angelillis	Componente
Dott. Luca Villa	Componente
Dott. Cosmo Crolia	Componente
Dott. Nicola Clivio	Componente
Dott.ssa Francesca Saloni	Componente
Dott. Dario De Luca	Componente
Dott. Andrea Ferraiolo	Componente
Dott. Pierluigi Pernotti	Componente
Dott. Francesco Vignoli	Componente
Dott. Salvatore Doverè	Componente relatore
Dott. Silvio Cinque	Componente relatore

Nell'XI sessione, tenutasi in Firenze il 4 ottobre 2008, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

### PARERE

sul caso di Luca, di anni 13, disabile, affetto fin dalla nascita da una gravissima forma di *"tetraparesi spastica, deficit visivo complesso, ritardo cognitivo in esiti di sofferenza anossica ischemica perinatale"*, per cui necessita di assistenza continua e deve sottoporsi quotidianamente a terapie riabilitative, con particolare riguardo al problema del servizio di trasporto disabili, di competenza del Comune.

Il Tribunale, sulla base di quanto riferito dai genitori del disabile Luca ed esaminata la documentazione amministrativa e sanitaria in atti, osserva quanto segue:

Va premesso che non sembra essere in discussione la questione dell'individuazione dell'Ente obbligato al servizio trasporto disabili, trattandosi di attività i cui oneri organizzativi ed economici sono a carico dell'Amministrazione comunale. Ciò in virtù, oltre che delle disposizioni della legge quadro (L. 104/922), anche della normativa della Regione Sicilia.

Dall'esame della documentazione in atti, risulta che Luca, nell'ottobre 2007, ha subito un intervento chirurgico, a seguito del quale necessita di continua e permanente assistenza e deve evitare di subire ulteriori micro-lesioni, spesso causate da incauti e continui spostamenti dalla carrozzina al mezzo di trasporto (e viceversa).

Ciò stabilito, punto nodale della vicenda sembra essere – secondo quanto riferisce la famiglia- l'inidoneità degli automezzi adibiti dall'Amministrazione comunale, che, da quanto risulta agli atti, non sono dotati né di scivolo, né di sollevatore, e non sono, pertanto idonei per un disabile come Luca, costretto in carrozzina.

E' ovvio che, in un'ottica di doverosa collaborazione tra ente e cittadino (nella fattispecie: la famiglia del disabile)- collaborazione, che è bene ricordarlo, da sempre è sottolineata dal Tribunale dei diritti dei disabili, organismo che, con i suoi pareri, tende a prevenire i possibili attriti e le conseguenti controversie giudiziarie – e, pertanto di non irrigidimento delle rispettive posizioni, è auspicabile che l'Amministrazione comunale competente non lasci nulla di intentato per mettere a disposizione un mezzo di trasporto idoneo alle esigenze di Luca. Il tutto, ovviamente, al solo fine di tutelare il disabile, che, non va dimenticato, è persona collocata al centro della normativa in materia. Le cui modalità di attuazione devono convergere nell'esclusivo interesse del disabile stesso, perché gli venga assicurata, in concreto, un'esistenza dignitosa e, comunque, del tutto priva di ostacoli, anche di lieve entità, che, ove presenti, dovranno essere concretamente e prontamente rimossi.

Qualora, invece, l'attuale situazione di inerzia non dovesse evolversi in senso favorevole al disabile, potrà essere intrapreso dinanzi al giudice civile (Tribunale territorialmente competente in composizione monocratica) lo speciale procedimento introdotto dall'art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67: questa, nel farsi carico della "piena attuazione" del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità di cui alla legge 104/1992, prevede misure di tutela giurisdizionale avverso atti e comportamenti, anche omissivi, da parte di privati ed enti pubblici, che comportino discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.

La Legge 67, dopo aver fornito la nozione di discriminazione diretta e discriminazione indiretta, in merito all'eventuale tutela processuale dei disabili che hanno subito discriminazioni, richiama espressamente il procedimento previsto dall'art. 44 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n.286/98).

In pratica, il disabile che ritiene di aver subito un atto discriminatorio sia dal privato che dalla pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente, nella cancelleria del tribunale civile, chiedendo al giudice sia la cessazione del comportamento discriminatorio che, eventualmente, il risarcimento del danno.

Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento. In quest'ultimo caso, l'ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale per il reato di cui all'art. 388 primo comma c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del

comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere le ragioni dell'accertata discriminazione ("*...il giudice...adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione...*" art.3, co.3°)

Il giudice può, inoltre, ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Avverso l'ordinanza che definisce il procedimento è ammesso reclamo al Tribunale in composizione collegiale, nelle forme previste dall'art. 739, 2°co.,c.p.c.

Competente per territorio è il giudice del domicilio del ricorrente.

Pacifica la competenza del giudice ordinario anche se l'atto discriminatorio è posto in essere da una Pubblica Amministrazione (in tal senso Trib. Milano, 21/03/2002), non rilevando in contrario che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo.

Mediante la descritta procedura d'urgenza, la famiglia di Luca tende ad ottenere, come precisato dal legale incaricato dalla famiglia stessa nella diffida datata 4.2.2008, un provvedimento con cui venga ordinato, al Comune competente, nella persona del Sindaco p.t., di ripristinare il servizio di trasporto "*con mezzi idonei e rispettosi della dignità dell'utente, ad esclusiva tutela del diritto all'istruzione ed all'integrità psicofisica del minore*".

Ciò in quanto, attualmente, il servizio trasporto disabili in argomento è stato ripristinato dal Comune, che vi ha adibito due pulmini; ma tali mezzi, come già detto, non sono dotati né di scivolo né di sollevatore.

Conseguenza dello stato di fatto descritto è un innegabile danno fisico arrecato a Luca a causa dei molteplici trasferimenti "di peso" dalla carrozzina all'automezzo, oltre che un evidente disagio di natura psichica, subito dal minore per il fatto di percepire che gli altri disabili (con patologia di tipo diverso) prelevati insieme a lui possono usufruire di un automezzo idoneo al loro trasporto.

Come già detto, il legislatore ha volutamente previsto questo strumento di tutela giurisdizionale a contenuto non vincolato, analogamente a quanto avviene con il procedimento cautelare previsto dall'art. 700 c.p.c., in modo da permettere al giudice di impartire le disposizioni che più ritiene opportuno, senza limiti direttamente e previamente fissati dalla legge. Nondimeno, qualora dovessero essere necessari accorgimenti di una certa complessità, la legge prevede che il giudice possa adottare un *piano di rimozione* delle discriminazioni accertate.

Pertanto, nel caso di Luca, nel ricorso introduttivo del giudizio potrà chiedersi al giudice di ordinare al Sindaco, una volta accertato il trattamento discriminatorio e pregiudizievole del disabile – che, nella fattispecie, emerge da una semplice lettura

degli atti nella forma quantomeno della discriminazione indiretta – di adibire al servizio di trasporto a scuola e al centro di riabilitazione un automezzo dotato, quantomeno, sia di scivolo che di sollevatore, in modo da salvaguardare condizione fisica e dignità della persona disabile.

Inoltre, nulla esclude che venga prospettata al Tribunale una soluzione subordinata, che potrebbe consistere, per il Comune, nella stipula di una convenzione con la Croce Rossa ( o altra istituzione analoga ), ente che si assumerebbe, quindi, l'onere del trasporto del disabile con mezzi idonei, segnalando che una simile soluzione è già stata adottata da alcune amministrazioni comunali lombarde.

Sarà poi, ovviamente, rimessa al Comune interessato, in sede di amministrazione delle proprie risorse finanziarie, ogni opportuna decisione, di carattere eminentemente gestionale, riguardante la devoluzione di fondi sul capitolo di bilancio dedicato, per poter far fronte alla spesa necessaria.

Come già ricordato, la famiglia di Luca potrà invocare anche il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento discriminatorio; e ciò sia con riferimento ai danni patrimoniali che al danno non patrimoniale.

Beninteso, i danni patrimoniali che possono essere fatti valere nella speciale procedura prevista dall'art. 3 della legge 67 sono quelli subiti direttamente dal disabile; qualora si tratti, come appare nel caso di Luca, di spese sostenute dalla famiglia del disabile, la domanda deve essere introdotta secondo le ordinarie modalità dai soggetti legittimati, ovvero il genitore o i genitori che hanno sopportato l'esborso.

Per ciò che concerne il danno non patrimoniale, esso si compendia nella triplice accezione del danno morale oggettivo, quale mero dolore e patema d'animo interiore, danno che l'ordinamento riconosce solo nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri altresì come reato; del danno biologico, consistente nella lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale e liquidato con tabelle prestabilite, del c.d. danno esistenziale, quale pregiudizio del fare reddituale del soggetto (che prescinde, cioè) dalla produzione di un reddito), determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, conseguente alla ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona.

In quanto direttamente patito da Luca, il suo accertamento e la relativa liquidazione, che avverrà con criterio equitativo, potrà essere richiesta nelle forme previste dall'art. 3 della legge 67.

Firenze, 4 ottobre 2008

## **I RELATORI**

Salvatore Dovere      Silvio Cinque

## **IL PRESIDENTE**

Piero Calabrò